

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 luglio 2017, n. 434

Art. 50, comma 3 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni. Rettifica dell'Allegato A alla D.G.R. n. 897 del 27 novembre 2009 in materia di rideterminazione del canone di locazione per i nuclei familiari assoggettati al patto aggiuntivo di cui ai punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione, che rientrano con il proprio reddito nel limite per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

OGGETTO: Art. 50, comma 3 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni. Rettifica dell'Allegato A alla D.G.R. n. 897 del 27 novembre 2009 in materia di rideterminazione del canone di locazione per i nuclei familiari assoggettati al patto aggiuntivo di cui ai punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione, che rientrano con il proprio reddito nel limite per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni, con la quale si è provveduto all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modificazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni concernente "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modificazioni concernente "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO il Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e successive modificazioni per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;

VISTA la Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 ed in particolare l'art. 284 concernente "Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche";

VISTO il Capo III (Edilizia residenziale pubblica) della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.r. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 e successive modificazioni concernente "Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 897 del 27 novembre 2009 concernente "Art. 50, comma 3 della L.r. 28 dicembre 2006, n. 27 e s. m. e i. Approvazione criteri per la determinazione

del canone di locazione per i soggetti che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

PREMESSO che l'art. 50, comma 3 della L.r. n. 27/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 4 della L.r. n. 11/2007, dispone che “coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di cui al comma 2bis, non compresi nei piani di vendita, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 13 della L.r. n. 12/1999, l'applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia”;

PREMESSO che con deliberazione n. 897/2009, in attuazione delle disposizioni legislative di cui sopra, la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la determinazione del canone di locazione per i soggetti che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di e.r.p., stabilendo per questi la stipula di patti aggiuntivi ai contratti di locazione di e.r.p. ed individuando n. 3 fasce reddituali alle quali applicare gli aumenti progressivi del canone, a partire dalla fascia reddituale collocata sopra il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione, sino alla fascia massima reddituale superiore al cento per cento di quella relativa alla decadenza;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto nel punto 6 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 897/2009, qualora nella fase di aggiornamento della situazione reddituale dei nuclei familiari interessati la stessa rientri nel limite di reddito per la decadenza, si applica l'importo minimo della fascia minima dell'Accordo Territoriale depositato presso il comune ove è ubicato l'alloggio;

PRESO ATTO che riguardo alla disposizione di cui sopra sono state presentate osservazioni da parte delle associazioni dell'utenza, le quali sostengono che sia più opportuno, per ragioni di parità di trattamento e di equità, che qualora il reddito complessivo del nucleo familiare assoggettato al patto aggiuntivo di cui alla D.G.R. n. 897/2009 rientri nel limite stabilito per la decadenza dall'assegnazione, possa essere nuovamente applicato il regime locatizio stabilito per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, al fine di adeguare il canone di locazione alla minore capacità reddituale del nucleo familiare, con la determinazione di un canone più equo, rapportato alle fasce reddituali indicate nella Tabella A di cui all'art. 284 della L.r. n. 10/2001;

CONSIDERATO che la disposizione legislativa di cui all'art. 50, comma 3 della L.r. n. 27/2006 non impedisce l'applicazione del regime locatizio previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 284 della L.r. n. 10/2001 per coloro che rientrano con il proprio reddito nei limiti reddituali stabiliti per la decadenza dall'assegnazione di alloggi di e.r.p.;

RAVVISATA la necessità di sostenere i nuclei familiari le cui condizioni reddituali rientrino nei limiti della decadenza dall'assegnazione di alloggi di e.r.p., applicando nuovamente agli stessi il regime locatizio stabilito per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, anche al fine di prevenire e comunque ridurre fenomeni di morosità nel pagamento del canone di locazione dovuto agli Enti proprietari o gestori;

RITENUTO pertanto, di rettificare l'Allegato A alla D.G.R. n. 897/2009, sostituendo il punto 6 dello stesso come segue:

“6. Qualora nella fase di aggiornamento della situazione reddituale di cui al punto 4, la stessa rientri nel limite di reddito per la decadenza, si applica il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa determinato ai sensi della Tabella A di cui all’art. 284 della L.r. n. 10/2001”;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente deliberazione:

di rettificare l’Allegato A alla D.G.R. n. 897/2009 in materia di rideterminazione del canone di locazione per i nuclei familiari assoggettati al patto aggiuntivo di cui ai punti 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione, che rientrano con il proprio reddito nel limite per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, sostituendo il punto 6 dello stesso come segue:

“6. Qualora nella fase di aggiornamento della situazione reddituale di cui al punto 4, la stessa rientri nel limite di reddito per la decadenza, si applica il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa determinato ai sensi della Tabella A di cui all’art. 284 della L.r. n. 10/2001”.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.